

REGIME DEI CONTRIBUENTI “NUOVI MINIMI”

- art. 27, D.L. n. 98/2011 (c.d. Manovra correttiva) -

L'art. 27, D.L. n. 98/2011 (c.d. Manovra correttiva), ha modificato in modo radicale il regime dei contribuenti minimi, introdotto dalla Legge n. 244/2007 (art. 1, commi da 96 a 117). In particolare la citata disposizione prevede che dal **1° gennaio 2012** l'attuale regime dei contribuenti minimi venga sostituito dai seguenti due nuovi regimi “agevolati”:

- ☒ uno definibile come regime dei “**nuovi minimi**”;
- ☒ l'altro residuale definibile come regime degli “**ex minimi**”.

Da un'attenta lettura della disciplina dei due nuovi regimi agevolati si presume l'abrogazione del regime delle nuove iniziative produttive di cui all'art. 13, Legge n. 388/2000 (c.d. forfettini); ad oggi non risulta ancora chiaro se vi sarà una soppressione del regime in questione e si attendono chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria.

Attendendo comunque gli appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, i quali disporranno le specifiche modalità attuative, esaminiamo di seguito il contenuto della nuova normativa.

REGIME DEI CONTRIBUENTI “NUOVI MINIMI” DAL 2012 – SOGGETTI INTERESSATI

INIZIO ATTIVITA' ENTRO IL 31.12.2007	Esclusi dal nuovo regime dei minimi a partire dal 01.01.2012
INIZIO ATTIVITA' DAL 1.1.2008 (*)	Inclusi nel nuovo regime dei minimi dall'1.1.2012 per un periodo massimo di 5 anni o anche per un maggior periodo di tempo, ma entro il periodo d'imposta in cui il contribuente compie i 35 anni di età

(*) Sinteticamente si riportano le condizioni necessarie per l'applicazione del regime:

a) “VECCHI” presupposti

1) requisiti oggettivi (co. 96, art. 1, L. 244/2007):

- ricavi/compensi (ragguagliati ad anno) $\leq$ € 30.000;
- no cessioni all'esportazione. Sono rilevanti anche le cessioni nei confronti di esportatori abituali (*dichiarazioni d'intento*);
- no spese per lavoratori dipendenti o assimilati, associati in partecipazione;
- acquisti beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, per un ammontare complessivo $\leq$ € 15.000 nel triennio solare precedente (*anche il canone di locazione dell'immobile strumentale, sede dell'attività, rientra nel calcolo*);

2) cause di esclusione (co. 99, art. 1, L. 244/2007):

- utilizzo di regimi speciali ai fini dell'IVA;
- essere soggetti non residenti;
- effettuazione in via esclusiva o prevalente dell'attività di cessione di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi;
- partecipazione a società di persone, associazioni (tra artisti o professionisti) o a SRL “trasparenti art. 116 TUIR”;

b) “NUOVI” presupposti

- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività d'impresa, artistica o professionale, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non deve costituire, in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (compresa la collaborazione coordinata e continuativa);
- qualora l'attività sia il proseguimento di un'impresa esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente non deve essere superiore a € 30.000.

Quindi, sintetizzando, un contribuente che abbia iniziato l'attività dopo il 1.1.2008 e rispetti congiuntamente i requisiti/presupposti "vecchi" e "nuovi", si trova nella condizione di poter applicare il regime dei "nuovi minimi" per cinque anni e comunque fino al compimento del 35° anno di età.

ANNO INIZIO ATTIVITA'	ETA' CONTRIBUENTE (ALL'INIZIO ATTIVITA')	FINE PERIODO IN REGIME "NUOVI MINIMI"
2008	40	2012
2008	20	2023
2011	40	2015
2011	20	2026

Dal punto di vista delle agevolazioni il regime dei "nuovi minimi" ricalca, tranne un'importante eccezione, quanto era già previsto precedentemente.

Vengono confermate le principali agevolazioni:

- esonero dall'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili (sia IVA che II.DD.);
- non si applica la rivalsa dell'IVA (obbligo di certificazione dei corrispettivi);
- esonero dall'IRAP e non applicazione di studi di settore e parametri;
- determinazione del reddito secondo il principio di cassa;
- imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali.

La novità più importante riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva, che **passa dall'aliquota del 20% a quella del 5%**. Conseguentemente, ma ad oggi non è stato emanato alcun provvedimento, anche l'aliquota della ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva, applicata sui compensi dei lavoratori autonomi, dovrebbe essere ridotta dal 20% al 5% al fine di non generare un eccessivo credito d'imposta.

REGIME DEI CONTRIBUENTI "EX MINIMI" – SOGGETTI CHE NON POSSONO ADERIRE AI "NUOVI MINIMI"

A tutti coloro che, pur avendo i requisiti di cui ai co. 96 e 99, art. 1, L. 244/2007 ("vecchi presupposti"), non possono aderire al nuovo regime dei minimi a causa dei "nuovi presupposti" richiesti o che vi fuoriescono (superamento del vincolo temporale quinquennale), è riservato comunque un regime di natura semplificata. Detto regime, sopra definito degli "ex minimi", è naturale e non necessita quindi di alcuna opzione.

Le agevolazioni sono le seguenti:

- esonero dall'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili (sia IVA che II.DD.);
- regime ordinario IVA con esonero dalle liquidazioni e versamenti periodici (frequenza annuale) e obbligo di certificazione dei corrispettivi;

- esonero dall'IRAP;

Inoltre caratteristiche fondamentali di questo regime sono:

- l'applicazione di studi di settore e parametri;
- la determinazione del reddito secondo il principio di competenza o di cassa a seconda si tratti, rispettivamente, di attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- la tassazione ordinaria.

Come già anticipato, trattandosi di un regime naturale, non ha un termine ed è possibile utilizzarlo fino a che intervenga:

- decadenza: a seguito del venir meno di una delle condizioni ("vecchi presupposti") di cui ai commi 96 e 99, art. 1, L. 244/2007, con effetto dall'anno d'imposta successivo;

- opzione: per l'applicazione del regime ordinario con validità triennale.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Con l'introduzione della norma in argomento:

- viene ridotta drasticamente la platea dei contribuenti che possono continuare ad usufruire o accedere al regime dei minimi, così come introdotto dalla L. 244/2007;
- la nuova fattispecie di regime è a termine, ma come notevole vantaggio diminuisce la tassazione sostitutiva assestandola al 5%;
- i soggetti che non possono aderire al regime dei "nuovi minimi" dovranno purtroppo confrontarsi con gli studi di settore o parametri e, peggio, per coloro i quali posseggano altri redditi, ci sarà il problema del cumulo essendo la tassazione non sostitutiva, bensì ordinaria.